

**Allegato Delibera 3 del 10 aprile 2018****LA VALUTAZIONE**

“Il tema della valutazione contempla al suo interno aspetti diversi, tra loro integrati, e va considerato facendo riferimento a tutte le sue componenti: contesto nazionale, provinciale, singole scuole, docenti. A livello nazionale opera l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), il quale, nell’ambito della sua funzione di promozione del miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico italiano.

Per la **valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale**, la Provincia Autonoma di Bolzano ha istituito un Servizio di valutazione presso ognuno dei tre Dipartimenti Istruzione e formazione (italiano, tedesco e ladino).

Alle singole istituzioni scolastiche spetta quindi la responsabilità dell’**autovalutazione**, che ha la funzione di introdurre e incentivare una riflessione sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento.

Alle/gli insegnanti compete la responsabilità della valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli/delle allievi/e, che va effettuata attraverso la scelta degli strumenti più idonei, nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali.

La valutazione ha l’obiettivo di valorizzare la riflessione sui processi e promuovere nelle allieve e negli allievi lo sviluppo di quelle abilità meta-cognitive che consentano loro di divenire progressivamente consapevoli e soggetti attivi del proprio percorso formativo. Allontanandosi così definitivamente da logiche sommative rigide e classificatorie, la valutazione assume una preminente funzione formativa, orientante e proattiva, di stimolo ai processi di apprendimento e funzionale alla ridefinizione in itinere delle strategie didattiche.”

(Dalla Premessa delle Indicazioni provinciali per la definizione del curriculum del primo ciclo d’istruzione della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano, novembre 2015).

1.0. Finalità e oggetto della valutazione

La valutazione delle alunne e degli alunni ha carattere prevalentemente formativo e proattivo. Persegue l’obiettivo, accertando le competenze acquisite ma anche le carenze formative, di **promuovere la capacità di autovalutazione** delle alunne e degli alunni, di **migliorarne i livelli formativi e di competenza**, al fine di documentare lo sviluppo dell’identità personale. Ulteriore obiettivo è di **confermare e/o modificare l’atteggiamento delle alunne e degli alunni nei confronti dell’apprendimento e di favorirne il successo formativo**.

La valutazione mira principalmente al successo formativo ed è quindi **funzionale all’apprendimento**. Essa accompagna tutto il percorso apprenditivo e svolge per le/i docenti un ruolo fondamentale nel controllo e riequilibrio periodico della programmazione.

Le modalità di valutazione sono regolate dal Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 e dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1168 del 31 ottobre 2017.

La valutazione si realizza collegialmente nel Consiglio di classe ed è affidata a tutte/i le/i docenti responsabili delle attività educative e didattiche. Essa fa riferimento ai traguardi esplicitati nelle Indicazioni provinciali e si basa su:

- prove scritte, orali e pratiche;
- osservazioni relative agli apprendimenti;
- altri elementi e procedimenti idonei, raccolti in quantità sufficiente e riportati nei documenti della scuola.

Sono **oggetto** della valutazione periodica e annuale:



- **i progressi nei processi di apprendimento**, i risultati di apprendimento in tutte le discipline, negli ambiti interdisciplinari e nelle ulteriori attività dell'orario annuale personalizzato;
- **il livello globale dello sviluppo degli apprendimenti** conseguito dalle alunne e dagli alunni;
- **il comportamento**.

Anche le/i docenti e le/gli esperte/i esterni coinvolti nella quota riservata all'istituzione scolastica, nella quota facoltativa e nei laboratori linguistici e nella attività di *co-teaching* sono tenuti a fornire elementi di valutazione e proposte di valutazione finale al Consiglio di classe che verranno tenuti in considerazione nella valutazione periodica e/o finale delle/gli alunne/i.

I processi formativi e i risultati di apprendimento nell'ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da parte della scuola. La scuola può riconoscere esperienze maturate in contesti di formazione informale e non formale, a fronte di opportune forme di certificazione o di documentazione, per la definizione del curriculum dell'alunna e dell'alunno.

2.0. Modalità di valutazione

2.1. Valutazione delle discipline e degli ambiti disciplinari

La **valutazione periodica** e la **valutazione finale** dei **processi formativi** e dei risultati di apprendimento **nelle discipline** e negli ambiti interdisciplinari vengono espresse in cifre; per ragioni pedagogiche viene utilizzata la scala decimale dal 5 al 10, riservando il voto quattro (limitatamente alla scuola secondaria di I grado) a casi particolari. La determinazione del voto avviene nel Consiglio di classe sulla base di **indicatori e criteri specifici** adottati con delibera del Collegio dei docenti dell'8 gennaio 2018 (vedi Allegato 1).

La valutazione tiene conto dei seguenti indicatori:

- competenze, conoscenze e abilità disciplinari;
- comprensione ed uso di linguaggi specifici;
- comprensione ed uso di strumenti e procedure risolutive;
- impegno.

Per gli ambiti disciplinari Cittadinanza e Costituzione e Competenza digitale, che coinvolgono competenze trasversali a cui concorrono tutte le discipline, la valutazione è effettuata collegialmente sulla base di osservazioni e proposte raccolte dalle/dai diverse/i docenti del Consiglio di classe.

Indicatori e criteri per la valutazione dell'ambito Cittadinanza e Costituzione sono contenuti nell'Allegato 2.

2.2. Valutazione della quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica

In base a quanto stabilito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica viene assegnata alle discipline previste dalle Indicazioni provinciali. La relativa valutazione rientra pertanto nel voto assegnato alle singole discipline.

2.3. Valutazione della quota opzionale facoltativa

La valutazione della quota opzionale facoltativa viene effettuata dal personale docente responsabile delle specifiche attività e tiene conto dei seguenti indicatori:

- partecipazione;
- recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze e delle abilità disciplinari;
- metodo di studio acquisito
- costruzione delle competenze
- impegno

La valutazione delle attività della quota opzionale facoltativa viene allegata o riportata direttamente nella scheda di valutazione finale e viene espressa in cifre della scala decimale oppure attraverso giudizio sintetico, evidenziando la corrispondenza con la valutazione in cifre.



2.4. Valutazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti

La valutazione del **livello globale di sviluppo degli apprendimenti** viene espressa in forma descrittiva e tiene conto dei seguenti indicatori:

- relazioni con le/i compagne/i e con gli adulti, socializzazione nel gruppo, collaborazione;
- interesse e partecipazione;
- impegno a scuola e a casa;
- metodo di lavoro/studio e gestione delle consegne;
- autonomia;
- punti di forza e particolari attitudini.

2.5. Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e tiene conto di quanto stabilito nello statuto dello studente e della studentessa, nel patto educativo di corresponsabilità e nel regolamento interno dell'istituto.

La valutazione periodica e finale del comportamento avviene mediante un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione al termine del primo e secondo quadrimestre e che fa riferimento ai seguenti indicatori (Allegato 3):

- frequenza;
- partecipazione alle attività e agli interventi educativi;
- esecuzione dei compiti;
- rispetto delle regole;
- rispetto di adulti e compagne/i;
- utilizzo di spazi, strutture e strumenti.

3.0. Strumenti di valutazione

La valutazione, nei suoi diversi momenti, utilizza alcuni strumenti specifici che sono finalizzati:

- al **monitoraggio dei progressi dell'apprendimento**, anche per riequilibrare la programmazione e valutare i processi attivati dai percorsi scelti dalle/i docenti: si tratta di documenti prodotti dalla scuola volti soprattutto a evidenziare il **ruolo formativo** e **per gli apprendimenti** della valutazione;
- alla **formulazione dei giudizi e dei voti** (valutazione in itinere e periodica): questi materiali (test, prove scritte, prove orali, prove pratiche, osservazioni relative agli apprendimenti) sono elaborati dal team delle singole classi e dalle/i docenti delle due scuole primarie appartenenti all'Istituto; tutti gli elementi che concorrono alla valutazione devono essere in quantità adeguata per formulare i giudizi e riportati nei documenti della scuola;
- alla **comunicazione alle famiglie**: si tratta della **comunicazione** e della **scheda personale di valutazione** che vengono consegnate alla fine di ogni quadrimestre. Esse contengono:
 - la valutazione periodica e finale dei processi formativi e dei risultati di apprendimento nelle discipline e negli ambiti interdisciplinari;
 - la valutazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti;
 - la valutazione del comportamento

Nel primo quadrimestre la scheda di valutazione è sostituita da un modello semplificato, trasmesso agli esercenti la responsabilità genitoriale e contenente tutti gli elementi della scheda di valutazione. Gli insegnamenti previsti nell'ambito della quota opzionale facoltativa sono valutati attraverso una comunicazione scritta allegata alla scheda di valutazione finale.

- all'**attestazione** dell'ammissione o non ammissione alla classe successiva;
- alla **certificazione delle competenze** acquisite **alla fine della classe quinta (scuola primaria) e alla fine della classe III (scuola secondaria di I grado)**: questo documento viene redatto su



un modello unico predisposto dalle Intendenze scolastiche; ha carattere descrittivo e fa riferimento alle competenze previste dalle Indicazioni provinciali vigenti. Viene consegnata alle famiglie insieme all'attestato e alla scheda di valutazione.

Nella scuola primaria, oltre alla certificazione delle competenze acquisite, viene mantenuta la valutazione del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti. Nella scuola secondaria di primo grado la certificazione delle competenze acquisite sostituisce la valutazione del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti.

4.0. Validità dell'anno scolastico – Scuola secondaria di I grado

Presupposto per l'ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado e per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è la validità dell'anno scolastico. L'anno scolastico è considerato valido se frequentato dalle alunne e dagli alunni per almeno il 75% delle attività didattiche ed educative dell'orario annuale personalizzato.

Ove la studentessa/o studente non raggiunga il quorum minimo previsto dalla legge e calcolato sulla base dei suesposti criteri, i Consigli di classe potranno in ogni caso ammettere l'alunna/o alla classe in presenza di un numero sufficiente di elementi di valutazione. In tal caso sarà necessaria una deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 delle/i docenti costituenti il Consiglio di classe.

In casi eccezionali e documentati di assenze per

- **Motivi di salute** (es: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente; visite specialistiche ospedaliere e day hospital anche riferite ad un giorno)
- **Gravi motivi** personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, assenze di alunne/i appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza, partecipazione ad attività sportive ed agonistiche almeno a livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.)

il Consiglio di classe, caso per caso, può considerare valido l'anno scolastico anche qualora la percentuale del 75 per cento delle presenze non sia stata aggiunta, a condizione che vi siano elementi di valutazione sufficienti per procedere comunque alla valutazione finale. In tal caso sarà necessaria una deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 delle/i docenti costituenti il Consiglio di classe.

Per le studentesse/gli studenti assenti per lunghi periodi per motivi di salute il Consiglio di classe predisporrà, oltre alla deroga di cui sopra, interventi coordinati con i servizi territoriali ed i servizi specialistici; la Dirigente Scolastica potrà provvedere ad attivare i progetti di istruzione domiciliare previsti dall'ordinamento scolastico vigente, informando tempestivamente il Collegio Docenti.

Tutte le deliberazioni inerenti a tali deroghe e a progetti specifici sono adottate direttamente dai competenti Consigli di classe, le cui deliberazioni il Collegio Docenti ritiene ratificate con la delibera mediante la quale si adottano i presenti criteri.

In ogni caso sarà cura del Consiglio di classe predisporre gli strumenti per effettuare tale calcolo complesso in tempi antecedenti rispetto alla data di scrutinio, ove in sede di prescrutinio si prospetti che una studentessa/uno studente possa incorrere nella non ammissione per carenza di frequenza.

5.0. Ammissione alla classe successiva

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento, il nostro Istituto attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e le comunica con forme idonee ai genitori.

5.1. Scuola primaria



Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali, con specifica motivazione e all'unanimità, il consiglio di classe può non ammettere le alunne e gli alunni alla classe successiva.

Di norma tali situazioni sono riconducibili a particolari condizioni di criticità e ad un quadro caratterizzato da molteplici carenze e lacune, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto e prefigurare l'impossibilità di recuperare e conseguire anche parzialmente gli obiettivi di apprendimento previsti. Il Consiglio di classe deve convocare i genitori e comunicare per tempo le motivazioni di tale decisione.

5.2. Scuola secondaria di I grado

5.2.1. Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

L'**ammissione** alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo di primo ciclo in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline viene discussa in sede di Consiglio di classe tenendo conto dei seguenti criteri:

- progressi rispetto al I quadrimestre;
- volontà dimostrata nel recupero delle lacune;
- atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità offerte.

Il Consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Tale decisione viene assunta **nell'interesse dell'alunna/o**, tenuto conto anche di eventuali precedenti ripetenze nel percorso scolastico e del parere del Consiglio di interclasse dell'annualità, in base ai seguenti criteri:

- sono presenti lacune (voto 5) e/o insufficienze gravi (voto 4) in più discipline, tali da compromettere gravemente il percorso scolastico;
- nel corso dell'anno scolastico non si sono registrati progressi nell'apprendimento, nonostante l'attivazione di interventi e strategie di recupero, debitamente documentati;
- si ritiene che la non ammissione consenta di attivare/riattivare un processo positivo di successo formativo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

5.2.2. Criteri per la determinazione del voto di ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, anche inferiore ai sei decimi (DM 741/2017 art.2 c.4).

Il voto di ammissione tiene conto del percorso scolastico triennale: non è semplice espressione di una media aritmetica, ma considera tutti gli aspetti che, nel triennio, concorrono a descrivere la crescita formativa avvenuta e viene determinato come somma di due contributi, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5:

- **“di esito”**, espresso dalla media non arrotondata delle medie non arrotondate dei voti del primo e del secondo quadrimestre dell'ultimo anno;
- **“di percorso”**, quale valutazione della scolarità pregressa dell'alunno.

Il contributo di percorso si ottiene dalla somma dei punteggi aggiuntivi che tengono conto del percorso svolto nel corso del triennio, del comportamento e della partecipazione alle attività scolastiche e parascolastiche, delle espressioni di eccellenza e delle eventuali situazioni di svantaggio, con particolare attenzione a quelle di origine socio-culturale, che hanno impedito la piena realizzazione delle risorse dell'alunna/o.

5.2.3. Calcolo del contributo di percorso

Indicatore	Punteggio	Condizione
Progresso nel triennio	fino a 0,5	Miglioramento in impegno/comportamento/profitto



Valutazione del comportamento al termine del terzo anno	0,5	Consapevole, responsabile, collaborativo
	0,25	Responsabile, collaborativo
Espressione di eccellenza ovvero difficoltà/disagi di vario tipo (problemi socio-familiari, circostanze negative occasionali come malattie, problemi familiari, ecc.)	0,25	A discrezione del CdC sulla base di dati conosciuti/accertati
Partecipazione con profitto particolarmente positivo ad attività scolastiche/parascolastiche	fino a 0,25	Partecipazione con profitto a fasi finali di gare sportive e/o competizioni/concorsi di altre discipline, conseguimento di certificazioni linguistiche

6.0. Esame di Stato

Prerequisiti per l'ammissione all'esame:

- frequenza del 75% del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal consiglio di classe sulla base dei criteri fissati nel precedente paragrafo;
- partecipazione alle prove nazionali (INVALSI) di italiano, matematica e inglese;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Prove d'esame

L'esame di Stato è costituito da:

- quattro prove scritte (italiano, tedesco L2, inglese L3, competenze logico-matematiche);
- colloquio finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni provinciali. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Voto finale

Alla determinazione del voto finale concorrono:

- - gli esiti delle prove scritte e del colloquio;
- - il voto di ammissione.

Il voto finale è espresso in decimi e deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

7.0. Valutazione delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o con referto clinico

La valutazione del percorso formativo delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o con un referto clinico e l'ammissione alla classe successiva, nonché l'ammissione all'Esame di Stato



www.icbolzano2.it Cod.fisc.: 80002160218 - @: ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it PEC: IC.Bolzano2@pec.piov.bz.it

conclusivo del I ciclo d'istruzione avvengono sulla base del **percorso educativo individualizzato e personalizzato**.

Le prove di verifica sono predisposte in modo tale da corrispondere agli insegnamenti impartiti e sono idonee a valutare i progressi delle alunne e degli alunni in rapporto alle loro potenzialità e ai loro livelli di apprendimento iniziali. Tali alunne e alunni hanno diritto a misure individualizzate e personalizzate, all'utilizzo degli ausili, alle misure compensative e dispensative.

In particolare nelle discipline nelle quali si è lavorato sulla base del percorso educativo individualizzato e personalizzato con obiettivi differenziati, vengono adottate procedure che consentano alle alunne e agli alunni di dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito, adattando le prove di verifica.

Nel verbale delle sedute di scrutinio vengono indicate le discipline con obiettivi differenziati secondo il percorso educativo individualizzato e personalizzato; nelle schede di valutazione, negli attestati, nei diplomi finali e nella pubblicazione dei risultati non viene fatta menzione delle misure adottate.

8.0 Valutazione delle alunne e degli alunni con un Piano Didattico Personalizzato sulla base di una deliberazione del Consiglio di Classe

Le misure indicate nel precedente paragrafo vengono applicate anche alle alunne e agli alunni per le/i quali è stato predisposto un percorso educativo individualizzato e personalizzato sulla base di una deliberazione del Consiglio di Classe (C.M. 8/2013).

Per promuovere l'inclusione delle **alunne e degli alunni con background migratorio**, la valutazione nei primi due anni, durante i quali le alunne e gli alunni acquisiscono le competenze di base nella lingua d'insegnamento, può avvenire sulla base di un percorso educativo individualizzato e personalizzato con obiettivi differenziati. In tal caso la certificazione di competenze può essere adattata al percorso educativo individualizzato e personalizzato.

Qualora si rendesse necessario, anche dopo i due anni, per queste alunne ed alunni è possibile optare per un percorso educativo individualizzato e personalizzato, sulla cui base verrà strutturato l'insegnamento e le procedure di valutazione

Approvazione da parte del Collegio Docenti del 21 marzo 2018